



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 13 Del 17-03-2021

Oggetto: Piano triennale del fabbisogno del personale e approvazione piano annuale 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 14:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

ANGELOSANTI EMILIO	SINDACO	P
MARINI FILIPPO	VICESINDACO	P
PERONI GIAMPAOLO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor ANGELOSANTI EMILIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor CANAFOGLIA VALTER

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
Comunicata ad altri Enti	N		

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 23-02-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **minni sonia**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 23-02-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **minni sonia**

Si dà atto che la presente seduta avviene in videoconferenza secondo quanto previsto dall'art. 73 del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 e dal decreto sindacale n.2 del 20.03.2020.

Il Segretario Comunale e l'Assessore Giampaolo Peroni intervengono in tale modalità.

Sono invece presenti in aula consiliare: il Sindaco Emilio Angelosanti e l'Assessore Filippo Marini.

La Giunta Comunale

Premesso quanto segue:

Visto il DPCM del 18 ottobre 2020 che impone, stante l'emergenza epidemiologica da covid-19, la modalità telematica per lo svolgimento delle giunte comunali;

Visto il Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2020 sullo smartworking nelle PA che attua le norme del decreto Rilancio, alla luce dei DPCM del 13 e 18 ottobre;

- l'art. 39 della Legge 27.12.1997 n. 449, al comma 1, testualmente recita: "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";

- l'art. 91 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;

- l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 secondo cui gli enti locali, fermo restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamate le disposizioni di cui al d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che ha introdotto sostanziali modifiche al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 relativamente alle disposizioni in materia di organizzazione degli uffici e di fabbisogni di personale;

Visti in particolare:

- l'articolo 6 nel quale si prevede che "Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali";

- l'articolo 6-ter dove si stabilisce che "Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali";

Richiamato il Decreto 8 maggio 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018, con il quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

Evidenziato che nelle stesse linee di indirizzo si precisa che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, per gli enti locali nel Piano Esecutivo di Gestione, da articolare in obiettivi generali, che identificano le priorità strategiche dell’ente in relazione alle attività e ai servizi erogati, e obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione;

Considerato pertanto fondamentale definire i fabbisogni prioritari o emergenti non fondando l’individuazione delle professionalità necessarie esclusivamente su logiche di sostituzione, ma su una maggiore inclinazione e sensibilità verso le nuove professioni e relative competenze specialistiche necessarie per rendere più efficiente e al passo con i tempi l’organizzazione del lavoro e le modalità anche di offerta dei servizi al cittadino anche attraverso le nuove tecnologie;

Visto il paragrafo 2.3 “Sanzioni” delle linee di indirizzo in cui si precisa che: “L’articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti indicati nell’articolo non possono assumere nuovo personale. Tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l’omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001”.

Dato atto che:

A norma **dell’art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006** “Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008 secondo l’originaria formulazione della norma.

Come evidenziato **Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna 55/2020** “Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”. Per i Comuni di minori dimensioni (cd. “fuori patto”) la norma ha posto due criteri per il contenimento della spesa di personale, stabilendo sia il tetto massimo finanziario (vincolo di spesa), che non deve superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008 (in origine era il 2004), sia il limite alle nuove assunzioni (vincolo assunzionale), consentite solo “nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente”. Tale ultima espressione è stata successivamente interpretata dalla giurisprudenza contabile nel senso di “cessazioni intervenute successivamente all’entrata in vigore della disposizione (comma 562) anche con riferimento a esercizi rifluenti nell’anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l’assunzione” (Corte dei conti, Sezioni riunite, deliberazione n. 52/CONTR/10). In altre parole, per i piccoli comuni il turn over è stato interpretato come comprensivo di tutte le vacanze, complessivamente verificatesi, non ancora coperte nell’arco temporale compreso tra l’anno antecedente l’entrata in vigore della

disposizione (1° gennaio 2007) e quello precedente l'assunzione. Inoltre, risolvendo una questione di massima sulla "corretta applicazione dell'art. 1, comma 562, legge 296/2006, per gli enti di piccole dimensioni", la Corte dei conti Sezione autonomie con deliberazione n. 4/SEZAUT/2019/QMIG ha enunciato il seguente principio di diritto: "Nel rispetto di tutte le altre disposizioni normative che disciplinano l'assunzione presso le amministrazioni pubbliche e ferma restando la vigenza di entrambi i vincoli posti dall'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, la determinazione dei limiti assunzionali ivi contenuti, può prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e quello assumibile, a condizione che permanga l'invarianza della spesa e, quindi, venga rispettato il tetto di spesa per il personale sostenuto nell'anno 2008. Conseguentemente, purché si verifichino dette condizioni, il limite assunzionale può ritenersi rispettato anche quando, a fronte di un'unica cessazione a tempo indeterminato e pieno, l'ente, nell'esercizio della propria capacità assunzionale, proceda a più assunzioni a tempo parziale che ne assorbano completamente il monte ore".

Richiamato:

- il comma 2 dell'art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: «A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al disotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A

decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;

Visto il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” pubblicato sulla GU n.108 del 27-4-2020;

Vista la Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1374 del 8 giugno in attuazione dell'art. 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019 nr. 34;

Dato atto che non risultano eccedenze di personale;

Considerato che il comune di Poggiodomo è stato interessato dal sisma del 24 agosto 2016 e dai successivi eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 che hanno arrecato danni a molti immobili compromettendone totalmente o parzialmente l'agibilità;

Visto l'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 il quale consente ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, di assumere personale con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità;

Visto l'articolo 1 dell'ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione n. 6 del 28 novembre 2016 che ripartisce tra le Regioni le unità di personale da assumere ed attribuisce ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vicecommissari, sulla base delle richieste pervenute dai comuni, le competenze per la definizione del numero delle unità di personale che ogni comune è autorizzato ad assumere;

Vista altresì l'ordinanza del Vice commissario del Governo per la Ricostruzione n. 4 del 31.05.2017, con la quale il Comune di Poggiodomo è stato autorizzato, ex art. 50 bis del D.L. n. 189/2016, convertito in legge 229/2016, ad assumere n. 1 unità di personale a tempo determinato e precisamente un istruttore amministrativo di categoria C;

Visto l'art. 1, comma 990 il quale testualmente recita. “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018”;

Vista la comunicazione del Vice Commissario del Governo per la ricostruzione nella Regione Umbria interessata dal sisma del 24.08.2016 trasmessa a mezzo p.e.c. ed acquisita al protocollo comunale n. 2.866 del 29.12.2018, con la quale:

- autorizza la possibilità di ricorrere, fino al 31.12.2021, al personale assunto a tempo determinato alle medesime condizioni (unità e profili) di quanto già autorizzato a ciascun Ente per il 2018 con le ordinanze del vice commissario n. 1 del 20.12.2016 e n. 4 del 31.05.2017;
- chiarisce che, in merito alla possibilità di prorogare i contratti in essere, ciascun Ente dovrà far riferimento alla vigente normativa in materia di proroga dei contratti a tempo determinato;

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente;

IL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI: IL CALCOLO.

L'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Vista la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

Visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2017/2018/2019, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2019:

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE			
Entrate correnti ultimo triennio	2017	2018	2019
Dati da consuntivi approvati	384.157 <i>a</i>	374.388 <i>b</i>	384.531 <i>c</i>
FCDE SU BILANCIO PREVISIONE 2019	18.079,00 <i>d</i>	18.079,00 <i>d</i>	18.079,00 <i>d</i>
Media Entrate al netto FCDE (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)	362.946,70 $(a-d)+(b-d)+(c-d)/3$		

Dato atto che la spesa del personale relativa all'anno 2019 risultante dal totale Macro aggregato 101 Rendiconto 2019 è pari ad **Euro 88.260,58**

Verificato che, per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente:

$$\frac{88.260,58}{362.946,70} = 24,32 \%$$

LA FASCIA DEMOGRAFICA E LA VERIFICA DEL VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE DI PERTINENZA DELL'ENTE: L'INDICE DI VIRTUOSITA'.

L'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti

- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla **lettera a)**, avendo n. 95 abitanti alla data del 31/12/2020.

Gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Valori soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2020	Valori calmierati Tabella 2 DM 17 marzo 2020	Valori soglia Tabella 3 DM 17 marzo 2020
A	0-999	29,50%	23,00%	33,50%
B	1000-1999	28,60%	23,00%	32,60%
C	2000-2999	27,60%	20,00%	31,60%
D	3000-4999	27,20%	19,00%	31,20%
E	5000-9999	26,90%	17,00%	30,90%
F	10000-59999	27,00%	9,00%	31,00%
G	60000-249999	27,60%	7,00%	31,60%
H	250000-1499999	28,80%	3,00%	32,80%
I	1500000>	25,30%	1,50%	29,30%

Sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche:

FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al

conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla **lettera a)** e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 24,32 %, si colloca nella seguente fascia:

FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1.

Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma **SOLO ENTRO** il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite **NON** rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 562 della l. 296/2006.

IL CALCOLO DELL'INCREMENTO TEORICO ED EFFETTIVO

INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale /entrate correnti, è il seguente:

$$(362.946,70 * 29.50\%) - 88.260,58 = \text{Euro } 107.069,27 - 88.260,58 = \text{Euro } \mathbf{18.808,69}$$

INCREMENTO EFFETTIVO

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica la seguente condizione:

Il Comune può assumere entro lo spazio finanziario di € **18.808,69**

Il rispetto dei vincoli previsti dal DM verrà inoltre monitorato nel corso del tempo ed in occasione di ogni assunzione.

Situazione dell'ente

Il valore di riferimento Anno 2008.

Rilevato che ai sensi dell'articolo 1, comma 562 della Legge 296/2006 la spesa sostenuta per **il personale nell'anno 2008** è pari ad € **187.896,13** ed è stata determinata ai sensi della Delibera della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 13/2015/SEZAUT/INPR;

DATO ATTO che il personale in servizio al 01/01/2021 è il seguente

Personale di ruolo

Unità	Categorie	Posizione econ	Tipo assunzione	Profilo	Nome
1	C	C1	Ruolo tempo pieno	Istruttore amministrativo	Cavani Valeria
1	B	B3	Ruolo tempo pieno	Operaio specializzato	Capozucca Marco

Personale tempo determinato sisma 2016

Unità	Categorie	Posizione econ	Tipo assunzione	Profilo	Nome
1	C	C1	Assunzione sisma (art. 50bis 189/2016)	Istruttore amministrativo	Lattanzi Stefania

Personale non di ruolo

Unità	Categorie	Posizione econ	Tipo assunzione	Profilo	Nome
1	D	D1	Art 110 Conv Comune di Monteleone di Spoleto 12h	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	Minni Sonia
1	D	D3	Conv Comune di Sant'Anatolia di Narco 6h (c.557 art. 1 L. 311/2004)	Istruttore direttivo tecnico fino al 09/02/2021	Sabatini Sandro
1	D	D1	Comma 557 dipendente del Comune di Vallo di nera 12 h	Istruttore direttivo Tecnico fino al 28/02/2021	Gentili Giorgio
1	Segretario comunale		Scavalco		Canafoglia Valter

Lavoro flessibile

Normativa

Dato atto che, per quanto concerne il **limite di spesa per il lavoro flessibile**, il Comune di Poggiodomo nell'anno 2009 non ha sostenuto spese per lavoro flessibile, né nel triennio 2007/2009.

DELIBERA DI GIUNTA n.13 del 17-03-2021 COMUNE DI POGGIODOMO

Considerato che nell'anno 2017, con propria deliberazione di giunta n. 27 del 30.09.2017 questo Ente ha deciso di avvalersi, della facoltà concessa dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 e dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 Comparto Enti locali, della prestazione lavorativa di n. 1 dipendente del Comune di Sant'Anatolia di Narco sig. Sabatini Sandro, inquadrato nella categoria D posizione economica D2, per sei ore settimanali a decorrere dal 04/10/2017 per sopperire all'assenza totale di un tecnico, essenziale e necessario per il corretto funzionamento dell'area tecnica dell'ente.

Sottolineato che la Corte dei Conti, per superare il problema degli enti che, seppur virtuosi, non hanno una spesa flessibile storica dell'anno 2009, ha ripreso due orientamenti (Sezione Lombardia – Delibera n. 29/2013 e Sezione Puglia – Delibera n. 149/2016) consentendo, in assenza di spesa storica, di definire, sulla base delle esigenze strettamente necessarie, un nuovo limite di spesa che dovrà essere poi rispettato anche per gli anni futuri.

Verificato pertanto che la Sezione delle Autonomie, nella Deliberazione n. 1/2017 legittima il ricorso a forme flessibili di lavoro anche per gli enti che non vi hanno fatto ricorso nel triennio 2007-2009, purché, con motivato provvedimento si proceda ad effettuare le assunzioni per assoluta necessità e nel rispetto dell'articolo 36, commi 2 e seguenti, del D. Lgs. 165/2001 per far fronte a un servizio essenziale; la spesa così determinata sarà a sua volta il parametro finanziario per gli anni successivi.

Ritenuto necessario rideterminare il tetto di spesa del lavoro flessibile.

Dato atto che la spesa annua sostenuta per l'assunzione di n. 1 Istruttore tecnico assunto ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 e dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 Comparto Enti locali, inquadrato nella categoria D posizione economica D2, è pari, al lordo di oneri riflessi, ad € 11.923,50;

Programmazione anno 2021 lavoro flessibile

Per l'anno 2021 si intende:

- **prorogare** il personale sisma 2016 costituito da n. 1 unità, Categoria C, Posizione economica C1 al 31/12/2021 come da ordinanza del Commissario Straordinario per il sisma. **Non rientrante nel limite sopra determinato in quanto la spesa è completamente finanziata dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;**
- **assumere** n. 1 Istruttore Direttivo Cat. D1ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004 n. 311 (finanziaria per l'anno 2005) per 12 ore settimanali per il potenziamento dell'area finanziaria, personale e tributi; **Tale spesa, completamente a carico del bilancio dell'ente, rientra nel calcolo del tetto di spesa per il lavoro flessibile ed è commisurata in Euro 6.212,00 dal 1 Aprile 2021 al 31 Dicembre 2021;**
- **assumere** n. 1 Istruttore Direttivo tecnico per l'area tecnica ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 tempo determinato part time a conclusione della procedura selettiva comparativa per 18 ore settimanali. Si sottolinea che la Legge 160/2016, che ha convertito il DL 113/2016, all'articolo 16, comma 1 quater, ha disposto **l'esclusione dalle limitazioni previste per la spesa flessibile le assunzioni a tempo determinato in base all'articolo 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000**, superando di fatto quanto imposto dalla Deliberazione n. 14/2016 della Sezione Autonomie, che includeva tali incarichi dirigenziali a tempo determinato nel campo dell'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del D. L. 78/2010, in quanto quest'ultimo non li elencava tra i soggetti esclusi.

- **assumere** n. 1 personale tecnico per la durata di un solo anno, part time, finalizzata all'espletamento in maniera tempestiva dei maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione dei benefici di cui al cd super bonus per il quale è stata effettuata la richiesta al Ministero dell'Interno. Tale eventuale spesa **non rientra nel calcolo del tetto di spesa flessibile, in quanto, se sostenuta, sarà completamente a carico del Ministero;**

Programmazione Piano dei Fabbisogni per gli anni 2020/2023

Si dà atto che è intenzione dell'ente di procedere nell'anno 2022 alla stabilizzazione di n. 1 Istruttore amministrativo assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 50bis 189/2016, se seguiranno finanziamenti da parte del Commissario straordinario per il Sisma 2016 in seguito alla stabilizzazione.

Visti:

- l'art. 19 del d. Lgs. 15.06.2015, n. 81 il quale disciplina la durata massima dei contratti di lavoro a termine, fa salve le diverse disposizioni dei Contratti Collettivi;
- l'art. 50, comma 2, del CCNL Comparto Funzioni Locali il quale stabilisce che i contratti a termine hanno una durata massima di trentasei mesi;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 23.03.2018 con la quale è stata effettuata la ricognizione del personale eccedentario dai singoli settori dell'ente ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. n. 165/01 con esito negativo;
- la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 23/02/2021 con cui si ripropone e si aggiorna il Piano triennale delle azioni positive per il 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 31.12.2018 avente ad oggetto l'approvazione del Piano delle azioni positive 2018-2020;
- la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 23/02/2021 con cui si propone l'atto di ricognizione delle eccedenze per l'anno 2021/2023;

Rilevato che questo Ente risulta rispettoso delle condizioni previste dalla normativa vigente per poter procedere legittimamente all'assunzione di personale e precisamente:

- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti, ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis, D.L. n. 185/2008;
- ha rispettato il termine per l'adozione del Bilancio e i termini per l'adozione degli altri documenti contabili e di quelli per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche delle relative informazioni;

- ha adottato il Sistema di misurazione e valutazione della performance con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 dell'14/10/2020 e lo strumento esecutivo di gestione corrente bilancio con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 14/10/2020;

- non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio come emerge dal rendiconto di gestione 2017;

- ha rispettato il limite di spesa del personale anno 2008 (art. 1, comma 552 legge 296/2006) € 187.896,13;

Ricordato che con propria deliberazione n. 19 del 23.03.2018, relativamente al fabbisogno del personale nel triennio 2018/2020, è stata deliberata l'assunzione di un istruttore amministrativo e di un operaio/autista scuolabus, le cui procedure sono state regolarmente avviate nell'anno 2018 e le assunzioni sono state effettuate nel corso del 2019;

Dato atto che la convenzione con il Comune di Sant'Anatolia di Narco è scaduta il 9 Febbraio 2021 e l'ente si sarebbe trovato sprovvisto di una figura tecnica con ruolo da responsabile della medesima area;

A tal fine all'inizio dell'anno 2021 è stata espletata una procedura comparativa curriculare ai sensi dell'articolo 110 comma 1 del TUEL con cui è stato assunto per 18 ore settimanali l'architetto Gentili Giorgio al fine di ricoprire il ruolo di Responsabile dell'area tecnica dell'ente;

Ricordato che in attesa dell'avvio di tale procedura era stato concluso con il Comune di Vallo di Nera un accordo per la stipula di un contratto con l'architetto Gentili Giorgio ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004 n. 311 (finanziaria per l'anno 2005) per 12 ore settimanali;

Richiesto il parere favorevole del Revisore dei Conti di questo Ente, sulla presente proposta;

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'area finanziaria e personale ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi legalmente e favorevolmente espressi

DELIBERA

1. **Di approvare** le premesse di cui in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di rideterminare in Euro 11.923,50** il tetto di spesa per il lavoro flessibile ai sensi Sezione delle Autonomie, nella Deliberazione n. 1/2017;
3. **Di prorogare** il personale sisma 2016 costituito da n. 1 unità, Categoria C, Posizione economica C1 al 31/12/2021 come da ordinanza del Commissario Straordinario per il sisma. **Non rientrante nel limite sopra determinato in quanto la spesa è completamente finanziata dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;**

DELIBERA DI GIUNTA n.13 del 17-03-2021 COMUNE DI POGGIODOMO

4. **Di assumere** n. 1 Istruttore Direttivo Cat. DI ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004 n. 311 (finanziaria per l'anno 2005) per 12 ore settimanali per il potenziamento dell'area finanziaria, personale e tributi; **Tale spesa, completamente a carico del bilancio dell'ente, rientra nel calcolo del tetto di spesa per il lavoro flessibile ed è commisurata in Euro 6.212,00 dal 1 Aprile 2021 al 31 Dicembre 2021;**
5. **Di assumere** n. 1 Istruttore Direttivo tecnico per l'area tecnica ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 a conclusione della procedura selettiva comparativa per 18 ore settimanali. Si sottolinea che la Legge 160/2016, che ha convertito il DL 113/2016, all'articolo 16, comma 1 quater, ha disposto **l'esclusione dalle limitazioni previste per la spesa flessibile le assunzioni a tempo determinato in base all'articolo 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000**, superando di fatto quanto imposto dalla Deliberazione n. 14/2016 della Sezione Autonomie, che includeva tali incarichi dirigenziali a tempo determinato nel campo dell'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del D. L. 78/2010, in quanto quest'ultimo non li elencava tra i soggetti esclusi.
6. **Di assumere** n. 1 personale tecnico per la durata di un solo anno, part time, finalizzata all'espletamento in maniera tempestiva dei maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione dei benefici di cui al cd super bonus per il quale è stata effettuata la richiesta al Ministero dell'Interno. Tale eventuale spesa **non rientra nel calcolo del tetto di spesa flessibile, in quanto, se sostenuta, sarà completamente a carico del Ministero;**
7. **Di rispettare, per quanto scritto al punto 2, il limite rideterminato con il presente atto, punto 2) relativo alla spesa per lavoro flessibile pari ad Euro 11.923,50;**
8. **Di dare atto** che in base al calcolo della capacità assunzionale di cui in premessa, il Comune di Poggiodomo risulta essere un ente virtuoso, in quanto il **coefficiente 24,32** è inferiore al limite soglia stabilito per la fascia degli enti con popolazione inferiore ai 1.000 pari a 29,50 indicato dalla tabella 1 dell'articolo 4 del DPCM 17 Marzo 2020;
9. **Di ribadire** che il comune di Poggiodomo rispetta anche per l'anno 2021 il limite di spesa del personale anno 2008 (art. 1, comma 552 legge 296/2006) pari a € 187.896,13;
10. **Di sottolineare** che l'ente ha rispettato tutti gli adempimenti per poter porre in essere delle assunzioni;
11. **Di allegare** alla presente determinazione il Prospetto per il calcolo delle capacità assunzionali ed il Prospetto che dimostra il rispetto del limite di spesa dell'anno 2008 e la Relazione del Responsabile finanziario dell'ente;
9. **Di dare mandato** al Responsabile del Servizio interessato l'adozione degli atti attuativi del presente provvedimento;
10. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art. 134, 4 comma.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ANGELOSANTI EMILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANAFOGLIA VALTER

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Li 14-04-2021

IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE
F.to CANAFOGLIA VALTER

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 17-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANAFOGLIA VALTER

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to C

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CANAFOGLIA VALTER

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE